



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 520 del 16/06/2025

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO VOLTO ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE DESTINATO A SODDISFARE IL FABBISOGNO DEL TERRITORIO DI CANNOBIO E COMUNI LIMITROFI – **AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Madarena Alessandro  
Il Responsabile del procedimento: Chiodi Andrea  
Il Dirigente/Funzionario: Chiodi Andrea  
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Logistica e Servizi Informatici, di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020.

### **Premesso che:**

- il Piano Sanitario della Regione Piemonte considera strategico lo sviluppo e la riorganizzazione territoriale delle cure primarie attraverso forme organizzate con requisiti strutturali definiti in grado di intrattenere relazioni operative con gli altri livelli del sistema sanitario;
- la concreta realizzazione dell'obiettivo di cui al punto precedente è essenziale per garantire che la rete assistenziale "territorio-ospedale-territorio" operi senza soluzione di continuità;
- il servizio in affidamento consente di effettuare prestazioni fisioterapiche ambulatoriali e domiciliari – anche attraverso l'uso di apparecchi elettromedicali – a pazienti residenti in comuni distanti dagli ambulatori ospedalieri di Recupero e Riabilitazione funzionale dell'A.S.L. VCO, agevolando gli stessi ed evitandogli percorrenze e trasporti verso gli stessi e, dunque, permettendo la riduzione delle liste di attesa della sede di Verbania;
- in tale ottica la Direzione Strategica dell'A.S.L. VCO ha individuato, nell'esercizio della propria discrezionalità, la Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli Onlus, in quanto in possesso delle esperienze pregresse idonee richieste dall'art. 50, comma uno, lett. "b", del d.lgs. 36/23, nonché del personale e della strumentazione adeguata all'erogazione delle prestazioni in oggetto, quale potenziale controparte contrattuale.

### **Dato atto che:**

- sulla scorta delle prestazioni offerte si stima che il valore dello stipulando contratto, per una durata di mesi 24, ammonta in € 109.306,00 – IVA esente;
- in relazione al valore potenziale del contratto da stipulare, anche in ragione della particolarità delle prestazioni richieste, si ritiene ragionevole procedere ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera "b" del d.lgs. 36/23, ovvero mediante affidamento diretto da perfezionarsi tramite ricorso a piattaforma informatica SINTEL di ARIA Lombardia;
- in tal senso, la S.O.C. Logistica e Servizi Informatici ha predisposto specifica lettera di richiesta di offerta (documento che, identificato come AL01, si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale).

### **Richiamati:**

- l'art. 17, comma due, del d.lgs. 36 del 2023 nella parte in cui statuisce che, in relazione agli affidamenti diretti, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;
- l'art. 50, comma uno, lett. "b", del d.lgs. 36 del 2023 laddove prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

**Considerato che** non vi sono contratti CONSIP attivi né convenzioni a livello regionale relative all'oggetto della presente delibera e che, quindi, sono state rispettate le disposizioni di cui al d.l. 95 del 2012, convertito in legge con la l. 135 del 2012;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 3 di 4



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la contrattazione de quo.

Condovolta la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.

### **DELIBERA**

1. di autorizzare l'esperimento della trattativa diretta, a favore della Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli Onlus, corrente in piazza Ospedale 6 in Cannobio, finalizzata all'affidamento del servizio de quo;
2. di approvare la documentazione di gara allegata, che si intende parte integrante del presente provvedimento:
  - richiesta di offerta;
3. di attestare che la copertura finanziaria dell'onere di spesa discendente dall'assunzione del presente provvedimento, valutato in presunti € 109.306,00 – IVA esente, è garantita mediante fondi di bilancio dell'A.S.L. VCO e sarà imputata ai corretti capitoli di spesa con successivo provvedimento di aggiudicazione;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36 del 2023, quale R.U.P. della presente procedura il dott. Andrea Chiodi, Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Informatici;
5. di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 10 del 1995.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

**S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

**S.O.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Sede legale: Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868175

e-mail: [segreteria.logistica@aslvco.it](mailto:segreteria.logistica@aslvco.it)

Omegna, 12.06.2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE DESTINATO A  
SODDISFARE IL FABBISOGNO DEL TERRITORIO DI CANNOBIO E COMUNI LIMITROFI.**



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## Indice generale

Premessa.....	3
Art. 1 - Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 – Durata dell'affidamento.....	4
Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento.....	4
Art. 4 – Controllo e monitoraggio sull'esecuzione.....	4
Art. 5 – Penali.....	4
Art. 6 – Termini di riconoscimento delle spettanze economiche.....	5
Art. 7 – Clausola risolutiva espressa.....	5



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## Premessa.

Questa Stazione Appaltante intende affidare, mediante procedura di affidamento diretto ex articolo 50, comma 1, lettera "b" del d.lgs. 36 del 2023 - da perfezionarsi mediante "*Trattativa Diretta*" su SINTEL - il servizio di riabilitazione fisioterapica, in favore dei pazienti che risiedono nei Comuni di Cannobio e della Valle Cannobina e nei Comuni di Cannero Riviera e Trarego-Viggiona, le cui necessità terapeutiche sono sfavorevolmente condizionate dal territorio di residenza per cui l'attività riabilitativa non può essere garantita se non attraverso strutture pubbliche e private accreditate site nel Comune di Verbania, con evidente maggior disagio per pazienti fragili (prevalentemente persone anziane e disabili) anche a causa delle difficoltà di trasporto.

## Art. 1 - Oggetto del contratto.

La presente lettera di offerta ha per oggetto l'affidamento del servizio di fisioterapia in favore dei pazienti residenti nei Comuni indicati in premessa, su richiesta dello Specialista R.R.F. dell'A.S.L. VCO, differenziando i pazienti in base al grado di disabilità (maggiore/minore).

Si precisa che le relative prestazioni devono essere espletate nell'ambito del percorso riabilitativo individuale (P.R.I.) stabilito dallo Specialista R.R.F. dell'A.S.L. VCO e, pertanto, non possono essere eseguite prestazioni ad altro titolo, né in forza di una prescrizione del medico di base né in forza di una prescrizione proveniente da altro specialista.

Per l'erogazione delle prestazioni in oggetto la Struttura si impegna a:

- a) mettere a disposizione fisioterapisti, in possesso di specifica laurea abilitante all'esercizio della professione (oppure in possesso di titoli dichiarati equivalenti ai sensi della legge n. 42/99) e iscrizione all'Ordine territoriale della professione sanitaria di fisioterapista, istituito ai sensi del decreto del Ministero della Salute dell'8 settembre 2022, n. 183. L'Operatore economico dovrà presentare all'A.S.L. VCO l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nel servizio, documentando, per ciascun operatore, il possesso dei titoli professionali richiesti nel presente articolo e il relativo curriculum.
- Sarà cura dello stesso Operatore economico, inoltre, farsi carico delle sostituzioni programmate del proprio personale assente per ferie/malattia o altra assenza prolungata;
- b) garantire il servizio dal lunedì al venerdì, con esclusione dei sabati, domeniche e festivi, per un massimo di 27 (ventisette) ore settimanali; altresì, giova sottolineare che rientra nelle prerogative dell'Operatore Economico organizzare autonomamente il servizio, nel rispetto del predetto limite orario massimo, a patto che le prestazioni fisioterapiche de qua siano erogate conformemente alle tempistiche indicate nel programma riabilitativo (P.R.I.). Fatta salva, perciò, la libertà di organizzazione dell'erogazione del servizio, essa non dovrà, in nessun caso, impattare negativamente sull'attuazione dei programmi riabilitativi individuali;
- c) rispettare, **inderogabilmente**, le priorità di chiamata correlate al codice della prestazione indicata nel P.R.I. A tal fine si precisa che il paziente "zero" da cui si terrà conto ai fini della valutazione della lista di attesa sarà il primo paziente avente diritto alla prestazione in data 01.07.2025;
- d) prendere visione della prescrizione medica del paziente nonché della quietanza di pagamento del ticket a essa relativo;
- e) inviare mensilmente specifica reportistica in ordine alle prestazioni erogate. Essa dovrà essere tenuta attraverso un tabulato orario redatto in formato cartaceo.

Il servizio riabilitativo in questione si potrà sviluppare attraverso due distinte modalità, sulla base delle indicazioni fornite nel P.R.I.:

1. in regime ambulatoriale;
2. presso il domicilio del paziente.

Nella prima ipotesi le prestazioni dovranno essere erogate presso idonee strutture dell'Operatore economico site in Cannobio (VB), dotate degli arredi e dei servizi necessari per l'espletamento dell'attività di cui trattasi, di elettromedicali e apparecchi per fisioterapia provviste di regolare documento di conformità energetica e



rispondenti ai requisiti normativi previsti dal Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (M.D.R.), nonché di tutto quanto sia necessario ai fini della ricezione di soggetti affetti da difficoltà motorie.

Nel caso di assistenza domiciliare, invece, la controparte contrattuale si impegna ad effettuare le prestazioni fisioterapiche al domicilio del paziente, mettendo a disposizione un proprio automezzo, i cui oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno esclusivamente a proprio a carico. Ove, poi, per cause non riconducibili in alcun modo alla sfera di signoria dell'Operatore Economico, tali prestazioni non possano essere eseguite nella data prevista, in quanto causa di forza maggiore, non si verificherà alcun inadempimento contrattuale; resta fermo, in questo caso, l'onere della controparte di riprogrammare la prestazione in tempi utili al suo espletamento.

In ogni caso, l'operatore economico si impegna a provvedere alla copertura assicurativa dei rischi derivanti da responsabilità civile o infortunio in riferimento all'attività espletata dal proprio personale.

### **Art. 2 – Durata dell'affidamento.**

Il presente affidamento ha una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di stipula, ovvero, presuntivamente, a far data dall'1.07.2025 al 30.06.2027.

### **Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento.**

Per l'effettuazione delle prestazioni sopra elencate, comprensive di ogni servizio accessorio, dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature ivi contenute, l'A.S.L. VCO si impegna a rimborsare l'attività svolta, dietro presentazione di fattura mensile, alle seguenti tariffe onnicomprensive di tutti gli oneri:

- **€ 39,00** per le prestazioni erogate a pazienti affetti da un grado di disabilità maggiore (**cod. 2 e 3**). In caso di prestazione erogata presso il domicilio del paziente, gli oneri e i tempi di trasporto restano a carico dell'operatore economico;
- **€ 20,00** per le prestazioni erogate a pazienti affetti da un grado di disabilità minore (**cod. 4 e 5**);
- **€ 5,00** per le prestazioni elettromedicali.

Si precisa, inoltre, che le tariffe sopra espuse sono comprensive dell'eventuale prestazione realizzata al domicilio del paziente.

Si stima un valore massimo annuale pari ad € 54.653,00 (ovvero per un valore complessivo contrattuale pari ad € 109.306,00) – IVA esente.

L'Operatore economico si impegna ad inviare la documentazione relativa ai trattamenti effettuati (prescrizione ed eventuale ricevuta di pagamento del ticket) agli uffici della Specialistica Ambulatoriale dell'A.S.L. VCO, sede di Domodossola, via Scapaccino n. 47, con le modalità che saranno concordate tra le parti.

### **Art. 4 – Controllo e monitoraggio sull'esecuzione.**

Gli output e gli outcome dell'attività assistenziale saranno oggetto di periodiche verifiche da parte delle strutture dell'A.S.L. VCO (Specialistica Ambulatoriale, Distretto Unico VCO, S.O.C. R.R.F.), ciascuna per quanto di propria competenza.

Il monitoraggio dell'attività svolta nell'ambito del presente vincolo contrattuale sarà posto in capo al R.U.P. per la fase di esecuzione; a tal fine la Fondazione si impegna a trasmettere all'attenzione del R.U.P. specifica reportistica contente l'attività svolta (la reportistica dovrà essere preventivamente concordata con il R.U.P. ed approvata dallo stesso entro il primo mese di attività) con cadenza trimestrale.

### **Art. 5 – Penali.**

Fermo restando la disciplina della forza maggiore, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente richiesta di offerta, l'A.S.L. VCO applicherà **una penale giornaliera (applicata per intero anche in caso di violazione di durata inferiore alla giornata) di valore compreso tra lo 0,5% e 1,5% dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità della gravità dell'inadempimento che sarà valorizzata ad opera del D.E.C.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

In tal caso, l'A.S.L. procederà a formulare a mezzo P.E.C. tempestiva contestazione dell'inadempienza o del ritardo, assegnando contestualmente al fornitore un termine pari a 10 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, oppure, nel caso di mancato riscontro nei termini alla contestazione, entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del citato termine, il R.U.P. adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione a mezzo P.E.C. al fornitore del servizio.

**Art. 6 – Termini di riconoscimento delle spettanze economiche.**

Il pagamento delle spettanze maturate sarà assolto nel mese successivo a quello di riferimento, previa verifica da parte del R.U.P. della fase di esecuzione.

**Art. 7 – Clausola risolutiva espressa.**

Le Parti convengono che il contratto in affidamento potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R da una Parte all'altra, qualora si verifichi una delle seguenti inadempienze da parte della Fondazione:

- erogazione non conforme, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, delle prestazioni oggetto della presente lettera di offerta, rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni dell'A.S.L.;
- reiterato e ingiustificato rifiuto di presa in carico degli assistiti inviati dall'ASL;
- mancato rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni in violazione delle tempistiche concordate, ovvero di quelle indicate nel P.R.I.;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679/GDPR e della normativa nazionale di riferimento;
- omesso rispetto delle disposizioni impartite dall'ASL in relazione all'organizzazione e alla gestione delle attività oggetto del presente contratto.

La risoluzione in questione, inoltre, al verificarsi di una delle suddette inadempienze, potrà essere risolto attraverso le modalità descritte senza la necessità di una preventiva costituzione in more o ricorso all'autorità giudiziaria. È sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Responsabile Unico del Progetto: dott. Andrea Chiodi

Responsabile Unico del Procedimento per la fase di Esecuzione e D.E.C.: dott. Paolo Borgotti.